



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Umberto Scotti	Presidente
dr. Vincenzo Toscano	Giudice
dott. Maria Cristina Contini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1211/2012** promossa da:

LAPRESSE SPA , C.F. 06723500010, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Marco DURANTE, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Statuto, n.16 presso lo studio dell'avv. Anna Peretti che la rappresenta e difende, con gli avvocati Luca Ferrari e Barbara Santori del Foro di Padova, per procura a margine dell'atto introduttivo;

PARTE ATTRICE

contro

CROMOGRAFICA ROMA SRL , C.F. 01251280580, in persona del legale rappresentante Stefania CECCHINI, elettivamente domiciliata in Torino, via Carcano, n.26 presso lo studio dell'avv. BERCHIELLI ANDREA, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Panfilo Ciarletta e Alessandra Spadafora del Foro di Roma per procura in calce alla comparsa di risposta;

PARTE CONVENUTA

All'udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER LA PRESSE

Contrariis rejectis;
nel merito :

- confirmare integralmente ed in via definitiva i provvedimenti cautelari emessi con ordinanza del 16 novembre 2011;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità di CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. per avere pubblicato e diffuso successivamente

- ala scadenza del contratto di licenza del 18 giugno 2010 sul sito <http://www.myphotosoccer.it>, le fotografie di titolarità di LAPRESSE descritte in narrativa, in violazione del contratto medesimo, e della legge sul diritto d'autore, con pregiudizio dei diritti morali e patrimoniali spettanti a LAPRESSE s.p.a.;
- c) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità di CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. per avere abusivamente sfruttato – sia in costanza del contratto del 18 giugno 2010 sia successivamente – le fotografie di titolarità di LAPRESSE per la realizzazione e commercializzazione dei gadget posti in vendita attraverso il sito internet www.myphotosoccer.it, in violazione del contratto del 18 giugno 2010, nonché della legge sul diritto d'autore, con pregiudizio dei diritti morali e patrimoniali spettanti a LAPRESSE s.p.a.;
 - d) per l'effetto condannare CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'abusivo utilizzo delle fotografie di LAPRESSE denunciato in narrativa da quantificarsi in corso di causa nella misura che in via prudenziale si quantifica in €40.000 o nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali, nonché in ogni caso, disporsi la retroversione in favore dell'attrice degli utili realizzati dalla convenuta attraverso i banner pubblicitari associati alle fotografie LAPRESSE abusivamente pubblicate oltre la scadenza del contratto 18 giugno 2010 nonché attraverso la commercializzazione dei gadget di cui ai docc. 6 e 8 intercorsa sia durante la vigenza del contratto sia successivamente alla sua scadenza;
 - e) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, nella pagina di apertura del sito www.myphotosoccer.it per almeno due mesi nonché nelle prime pagine di due numeri non consecutivi del quotidiano "Il Corriere della Sera" con l'intestazione ed i nomi delle parti in grassetto a caratteri doppi del normale disponendo che CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. vi provveda a proprie spese entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza e, in difetto di corretta esecuzione, autorizzando LAPRESSE s.p.a. ad effettuare essa stessa la pubblicazione con l'obbligazione della convenuta di rimborsare le spese sostenute;
 - f) autorizzare LAPRESSE s.p.a. a pubblicare il dispositivo dell'emanando provvedimento nella pagina di apertura del proprio sito www.lapresse.it per almeno due mesi con l'intestazione ed i nomi delle parti in grassetto e a caratteri doppi del normale.

In via istruttoria :

si rinnova la richiesta di accoglimento integrale delle istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. nn. 1 e 2;

in ogni caso :

con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

PER CROMOGRAFICA

Piaccia al Giudice adito, *conrariis reiectis*;

in via pregiudiziale dichiarare le nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 n.4 c.p.c. in virtù di quanto esposto in narrativa;

nel merito rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, in virtù di quanto esposto in narrativa;

in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della società attrice, tenuto conto dell'esiguità dell'asserito danno, condannare l'odierna convenuta al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa; richiamate le istanze istruttorie in atti;
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari di giudizio, oltre CPA, IVA al 12,5%.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

LAPRESSE s.p.a. ha convenuto in giudizio CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti all'abusivo utilizzo di fotografie di LAPRESSE, stimato in almeno €40.000.

Ha esposto di essere una rinomata agenzia fotografica, leader nella fornitura alle testate giornalistiche, anche *on line*, di immagini, video e testi relativi ad avvenimenti nazionali ed esteri di sport, attualità, politica e spettacolo e di avere concesso a CROMOGRAFICA, con contratto del 1 agosto 2010, l'uso non esclusivo delle proprie fotografie (altri contenuti) che potevano essere scaricate dall'archivio della società attrice con l'utilizzo di una apposita password.

La concessionaria, secondo gli accordi, poteva pubblicarle sul sito www.myphotosocder.it solo fino al 31 luglio 2011; dopo tale data CROMOGRAFICA avrebbe dovuto, tra l'altro, eliminare i contenuti in tal modo acquisiti dal proprio archivio fotografico e da qualsiasi altro supporto per la loro conservazione.

In realtà alla scadenza CROMOGRAFICA aveva continuato l'uso delle fotografie prive oltretutto della indicazione del copyright di LAPRESSE, in violazione di quanto previsto al punto 3.1 del contratto.

Essendo risultate inutili le diffide finalizzate a ottenere la cessazione di tali comportamenti, la società attrice aveva radicato un giudizio cautelare che si era concluso con ordinanza del 16 novembre 2011 (non reclamata) con cui era stato inibito a CROMOGRAFICA di conservare e mostrare sul sito www.mysoccer.it le fotografie acquisite in forza del contratto stipulato con LAPRESSE e di conservarle nelle proprie banche dati, con fissazione di una penale in caso di successiva violazione.

LA PRESSE constatata l'assenza di disponibilità della controparte a giungere a una definizione bonaria della controversia ha instaurato il giudizio di merito.

Nella presente sede ha inoltre lamentato la violazione dei propri diritti sulle fotografie oggetto di contratto anche durante la vigenza del rapporto, allegando che le fotografie di proprietà e gestite da LAPRESSE erano state utilizzate da CROMOGRAFICA anche per vendere i propri prodotti pubblicizzati sul sito www.myphotosoccer.it in tal modo effettuando un uso non pattuito delle immagini e inducendo gli utenti a ritenere che si trattasse di fotografie liberamente scaricabili.

In qualche caso le fotografie erano state pubblicate prive della dicitura relativa alla titolare del copyright e accompagnate, invece, dalla denominazione del sito di proprietà di CROMOGRAFICA.

Sulla quantificazione del danno ha indicato, quali criteri pertinenti, il fatto che le fotografie siano state usate per quattro mesi successivi alla scadenza del contratto; la mancata indicazione del nome della titolare dei diritti sull'immagine fotografica e l'illegittima apposizione sulle immagini della scritta *myphotosoccer*, tenuto conto dell'amplessima accessibilità e delle inserzioni pubblicitarie del sito in questione, e l'uso strettamente commerciale operato dalla convenuta su tali immagini.

CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. si è costituita precisando in punto di fatto che le fotografie rinvenute sul suo sito il giorno 16 novembre 2011 (nel quale si era tenuta l'udienza del giudizio cautelare) erano relative ad album/libri calcistici facenti parte di una collana rispetto ai quali non era possibile intervenire sulla relativa immagine. Si trattava quindi di prodotti "morti" cioè non più in produzione e che proprio per questo non potevano più essere modificati.

Tutto il materiale di proprietà di LAPRESSE era stato in realtà cancellato prima di quella data e certamente tale operazione era terminata alla data di costituzione di CROMOGRAFICA, allorché ogni immagine acquisita in forza del contratto ormai scaduto era stata eliminata dall'archivio della convenuta.

Quanto alle fotografie valutate dal giudice per l'emissione del provvedimento cautelare ha eccepito che esse non costituivano prova di un abusivo utilizzo, tenuto conto di quanto previsto dal punto 3.4 del contratto che prevedeva la facoltà per il cliente anche dopo la cessazione del contratto di "archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate ed eventualmente utilizzarle solo in riproduzioni della pagina e/o dei numeri interi".

In relazione alla asserita violazione della Legge sul diritto d'Autore ha eccepito che il sito *myphotosoccer.it* offre a tutti gli utenti la possibilità di realizzare e stampare prodotti personalizzati e ufficiali della propria squadra (con materiali ottenuti in forza di accordo con prestigiosi club calcistici di serie A), sicché alla scadenza di contratti come quelli stipulati con LAPRESSE era necessario procedere alla cancellazione delle relative fotografie in modo analitico, ossia manualmente e fotogramma per fotogramma, dato che appunto sul sito erano presenti numerose altre immagini di cui CROMOGRAFICA disponeva in base ad accordi diversi da quello concluso con LAPRESSE.

Ha perciò allegato di avere intrapreso le operazioni di cancellazione manuale il giorno 31 luglio 2011 e di non avere avuto interesse a proseguire, dopo quella data, l'uso di fotografie di LAPRESSE, avendo già stipulato un simile contratto con altro fornitore di materiali fotografici.

Alla data di scadenza del contratto LAPRESSE aveva disattivato la password che consentiva l'accesso all'archivio *on line*, senza dare tempo alla concessionaria di completare le operazioni di cancellazione del materiale.

Ha poi negato che le foto della concedente fossero prive della indicazione del titolare del copyright, posto che nelle foto in cui tale dato non compariva, esso era nondimeno presente nella parte finale dell'immagine, ossia nel cosiddetto *footer* che gli impaginatori avevano in qualche caso scelto di non far comparire per motivi esclusivamente tecnici.

Ha infine contestato la quantificazione del danno operata dalla controparte in quanto le foto di LAPRESSE erano state tutte cancellate e alla data di scadenza del contratto quelle che non erano state ancora cancellate erano presenti nel solo archivio di CROMOGRAFICA, in attesa di una cancellazione manuale.

Anche per tale ragione riteneva che l'inibitoria fosse ormai inutile avendo la convenuta dato piena attuazione al provvedimento cautelare.

Con ordinanza 17 marzo 2013 sono state rigettate le richieste di prova orale ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione il 3 luglio 2013 ed è stata discussa e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 20 dicembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che, probabilmente per un mero refuso, nelle conclusioni richiamate dalla parte convenuta è contenuta un'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 163 n.4 c.p.c. (mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).

Tale questione tuttavia non è mai stata trattata né nella comparsa né in altra occasione, sicché su di essa non è luogo a provvedere, trattandosi di eccezione da considerarsi come mai sollevata.

Gli accordi intercorsi tra LA PRESSE e CROMOGRAFICA ROMA

Come si è accennato alcuni dati fattuali della presente controversia sono pacifici ovvero documentalmente provati.

Le parti avevano infatti stipulato il 18 giugno 2010 un contratto *“di fornitura di fotografie”*, con scadenza al 31 luglio 2011, in forza del quale LA PRESSE, quale licenziataria di servizi fotografici e di informazione concedeva a CROMOGRAFICA l'uso editoriale, in forma non esclusiva, di contenuti vari tra i quali le fotografie meglio individuate dalle parti negli allegati contrattuali.

L'utilizzo ritenuto abusivo da parte di CROMOGRAFICA verte sia sull'inserzione di *“tali immagini, nel corso del rapporto e successivamente alla sua scadenza, in una pubblicazione web reperibile all'indirizzo “www. myphotosoccer.it” che è “un portale ove vengono esposte delle fotografie ... e un sito di notizie e di aggiornamenti calcistici”* (secondo la definizione data dalla convenuta alla pag. 4 della comparsa di risposta), sia attraverso la pubblicazione cartacea prodotta dalla parte convenuta quale doc.9.

In concreto la concessionaria era stata abilitata a entrare, con apposita password, nell'archivio fotografico della concedente per “scaricare” i contenuti di interesse.

Tra l'altro e per quanto qui rileva le parti avevano stabilito che CROMOGRAFICA avrebbe *“inserito a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi e/o foto prelevati dal servizio e/o dall'archivio fotografico”* il logo AP/LAPRESSE (articolo 3.1 del contratto).

Inoltre CROMOGRAFICA si impegnava non vendere o in altro modo trasferire a terzi i dati contenuti nell'archivio della concedente, a rispettare il copyright LAPRESSE e di AP cessando di utilizzare detto archivio dopo la scadenza del contratto (articolo 3.2, 3.3).

Quanto al comportamento della concessionaria in epoca successiva alla scadenza era stato pattuito che : *“il cliente si impegna affinché ogni singola parte del servizio e/o dell'archivio fotografico, inclusi senza limitazioni, le immagini o i testi ... ovvero i dati di cui siano trattenuti, anche tramite terzi, su supporti di qualunque tipo del cliente o altrimenti conservati, immagazzinati o archiviati oltre la durata del presente contratto. E' data comunque facoltà al cliente, anche dopo la cessazione del presente contratto, di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate ed eventualmente utilizzarle solo in riproduzioni della pagina e/o di numeri interi”* (3.5 del contratto).

Le parti avevano pattuito, pertanto, l'immediata cessazione, alla scadenza del contratto, di ogni forma di utilizzo (tranne le eccezioni di cui al punto 3.4) di quanto scaricato dalla concessionaria attraverso il sito di LAPRESSE, oltre che l'impegno della convenuta a eliminare dai propri archivi tutte le immagini o testi prelevati dal sito LAPRESSE nel corso del rapporto, ad eccezione di quelli necessari per la

riproduzione di numeri interi di precedenti pubblicazioni, ovvero di pagine intere di precedenti pubblicazioni.

Le violazioni di CROMOGRAFICA successive alla scadenza

In forza degli accordi sopra richiamati la convenuta alla data del 31 luglio 2011 non solo perdeva (per disattivazione operata dalla concedente) il diritto di accesso all'archivio LAPRESSE, ma perdeva anche il diritto di pubblicare, cioè di rendere visibile sulle pagine attive del sito dalla stessa gestito, qualsivoglia contenuto derivante dal pregresso rapporto con la concessionaria.

Nel corso del giudizio cautelare è invece emerso che CROMOGRAFICA, anche in data successiva al 31 luglio 2011 continuava, di fatto, a utilizzare alcune immagini di LAPRESSE.

E' stato infatti provato che nei giorni 13 e 14 settembre 2011 erano presenti e visibili sul sito *myphotosoccer.it* varie fotografie estratte dall'archivio LAPRESSE.

Esse, come si può verificare dal contenuto dei documenti LAPRESSE prodotti sub 5 e 6 erano tutte associate ad articoli recanti data anteriore a quella di visualizzazione della pagina, e certamente risalenti all'epoca di vigenza del contratto.

Tale circostanza non esclude tuttavia la violazione dei diritti di LAPRESSE su tali immagini, posto che, come già evidenziato nel provvedimento cautelare emesso il 26 marzo 2012, non si trattava di una forma di pubblicazione "consentita" dall'eccezione prevista al punto 3.4 del contratto.

Sul punto CROMOGRAFICA ha sostenuto che tali pubblicazioni, pubblicazioni poste a base del ricorso cautelare (e poi dell'ordinanza che aveva disposto l'inibitoria a carico della convenuta) rientravano nell'eccezione di cui al punto 3.4 del contratto in quanto erano *"immagini di album/libri calcistici facenti parte di una serie, di una collana, ai quali non è possibile mortificare l'immagine. Tali prodotti devono essere qualificati come "prodotti morti" ossia prodotti che non sono più in produzione ma che facendo parte di una collana a più volumi non possono essere modificati"* (così CROMOGRAFICA alla pag.3 della comparsa di risposta).

La convenuta ha in proposito documentato di avere pubblicato raccolte come il *book* prodotto sub 8 e 9 (foto del derby allo stadio Olimpico del 7 novembre 2010 e pubblicazione intitolata *AS ROMA stagione 2009/2010*) ma, osserva il Collegio, la contestazione di LAPRESSE verte sulla accertata presenza, su pagine attive e aggiornate del sito *myphotosocet.it*, con relativi banner pubblicitari, di fotografie coperte da copyright, in data successiva alla scadenza del contratto, oltre che la pubblicazione di altre fotografie AP/LAPRESSE

Si tratta di pubblicazioni che quand'anche riprendano fotografie inserite a suo tempo nei citati *book* cartacei (sulla cui legittima pubblicazione con fotografie LAPRESSE si dirà in seguito) non possono dirsi rientrare nella definizione di "numeri morti" ricavabile dall'art. 3.4 dell'accordo che si riferisce chiaramente alla mera riedizione – con esclusione quindi di ogni forma di sfruttamento attuale dei relativi materiali fotografici – di numeri interi o di singole pagine di precedenti numeri che non potrebbero essere riprodotte integralmente qualora al titolare venisse inibito di inserirvi anche le fotografie che all'epoca corredevano la pubblicazione.

Le immagini oggetto di contestazione erano invece visibili aprendo una pagina del sito della convenuta aggiornata in tempo reale, come dimostrato dal fatto che essa conteneva le notizie del giorno, tanto da fruire della sponsorizzazione pubblicitaria, come del resto emerge dai fogli che compongono i documenti 5 e 6 di parte attrice.

In sede cautelare era stato inoltre accertato dal giudice della prima fase, il giorno stesso dell'udienza di comparizione delle parti, che : *“accedendo al sito www.Myphotosoccer.it sono ancora visibili a tutt'oggi le fotografie LAPRESSE si cui ai documenti 9 e 10 prodotti dalla ricorrente”* (v. ordinanza 16 novembre 2010, prodotta quale doc. 9 dalla parte attrice).

CROMOGRAFICA ha inoltre eccepito di avere iniziato il giorno della scadenza a eliminare “manualmente”, e quindi con una procedura che avrebbe richiesto necessariamente un certo lasso di tempo, dal proprio archivio tutte le immagini a suo tempo scaricate in forza del contratto con LAPRESSE e di non poter essere considerata, già solo per questo, inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali.

Osserva il Collegio che si tratta di circostanza per più aspetti irrilevante.

Infatti da un lato le parti avevano stabilito la data di cessazione dell'uso e della totale eliminazione dall'archivio della concessionaria dei contenuti da questa acquisiti in forza del rapporto contrattuale, non invece la data a partire dalla quale la convenuta avrebbe dovuto iniziare le operazioni di eliminazione di tali contenuti; d'altro lato LAPRESSE non lamenta la violazione dei propri diritti connessa alla “mera detenzione” dei contenuti coperti da copyright negli archivi di CROMOGRAFICA, ma un uso attivo e non consentito, neppure in via eccezionale, di tali contenuti, quale illustrato in precedenza.

Pertanto essendo stato dimostrato che CROMOGRAFICA ha attivamente utilizzato, pubblicandole sul sito *myphotosoccer.it*, immagini acquisite in forza del contratto stipulato con LAPRESSE in epoca successiva alla scadenza, e rilevata l'impossibilità di ricondurre tale utilizzo all'eccezione contrattualmente prevista al punto 3.4, si deve concludere che CROMOGRAFICA ha violato l'obbligo di astenersi dall'utilizzo delle fotografie acquisite in forza del contratto in data posteriore successiva al 31 luglio 2011, con violazione che si è protratta per i quattro mesi successivi.

Le violazioni di CROMOGRAFICA nel corso del rapporto.

LAPRESSE lamenta inoltre che la società convenuta aveva violato i suoi diritti anche nel corso del rapporto, per avere pubblicato fotografie prive dell'indicazione che si trattava di contenuti non liberamente disponibili, ma coperti da copyright in favore della concedente, obbligo del resto espressamente previsto al punto 3.1 del contratto e per avere CROMOGRAFICA fatto un uso di tali contenuti non previsto dagli accordi.

Infatti la convenuta invitava gli utenti connessi a *myphotosoccer.it* a “scaricare” gratuitamente fotografie di proprietà LAPRESSE (per realizzare gadget che li incorporavano, come ad esempio i calendari) con usurpazione dei suoi diritti in quanto sulle stesse compariva la scritta “*myphotosoccer*” e anche perché aveva usato alcune fotografie per realizzare il prodotto cartaceo “fotoromanzo della Roma 2009/2010” (doc. 9 di parte convenuta) diverso da quelli autorizzati in via generale dal contratto di concessione, per i quali la concessionaria avrebbe dovuto dare specifica comunicazione scritta alla concedente.

La mancata indicazione del copyright

Sul punto CROMOGRAFICA ha eccepito che tutte le fotografie di LAPRESSE erano corredate nella parte sottostante (il cosiddetto “footer”) della indicazione del copyright e che *“nelle pagine ove l'indicazione del copyright non era al fianco della fotografia, la stessa era stata inserita nella parte finale, ossia nel footer e questo solo per questioni di impaginazione, ma era sempre comunque presente. Tale modus*

operandi, spesse volte utilizzato dagli impaginatori, era stato utilizzato anche in precedenza dalla CROMOGRAFICA ma la società LAPRESSE non aveva mai contestato prima d'ora il fatto" (così la convenuta alla pagina 6 della comparsa di risposta).

Gli accordi sul punto erano piuttosto chiari avendo le parti previsto al punto 3.1 che : *"Il Cliente farà sì che il logo AP/LAPRESSE sarà inserito a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi e/o foto prelevati dal Servizio e/o dall'Archivio Fotografico AP/LAPRESSE"*.

La concessionaria era quindi tenuta a curare che ogni fotografia o contenuto prelevati dall'archivio della concedente fosse pubblicata con una dicitura che rendesse nota l'esistenza di diritti di riproduzione sul contenuto stesso riservati a AP/LAPRESSE.

E' quindi inidoneo a escludere la violazione il fatto che a causa di problemi tecnici di impaginazione risultasse non praticabile la soluzione di mostrare anche la parte sottostante (ossia il footer) recante l'indicazione del copyright, essendo onere della concessionaria curare la presenza di tale dicitura a fianco di ogni immagine, così come è irrilevante il fatto che al fondo della pagine del sito web sia stata costantemente inserita la dicitura : *"chi siamo/condizioni di vendita/contatti/privacy/pubblicità"* essendo essa chiaramente inidonea a soddisfare le condizioni contrattuali previste dalle parti.

Si osserva inoltre che la convenuta non ha allegato l'esistenza di insormontabili problemi tecnici che rendevano impossibile l'inserimento della dicitura con le modalità previste dal punto 3.1 del contratto e tantomeno di avere informato la concedente delle eventuali problematiche tecniche incontrate dai suoi impaginatori sicché il fatto che vi siano state, nel corso del rapporto, pubblicazioni in violazione del citato articolo contrattuale nulla dimostra in ordine alla consapevolezza e accettazione di tale operato da parte di LAPRESSE.

La parte attrice ha provato che effettivamente, come del resto ammesso dalla parte convenuta, sono state pubblicate da CROMOGRAFICA fotografie di AP/LAPRESSE completamente prive di indicazione sulla esistenza di copyright, come risulta confrontando le fotografie prodotte sub 4 (che dimostrano la titolarità dei diritti della parte attrice su di esse) con le fotografie prodotte sub 5 che ne provano l'inserimento sul sito *myphotosoccer* anche con la possibilità per gli utenti di "scaricarle" come sfondi, come risulta dalle pagine datate 29 settembre 2011, facenti parte del doc. 6.

La violazione dell'allegato B del contratto.

Le parti avevano, in tale allegato, pattuito che : *"il Cliente potrà utilizzare il materiale fotografico di cui al presente accordo, oltre che sul sito web [www. myphotosoccer.it](http://www.myphotosoccer.it), per tutte le sue pubblicazioni e operazioni che dovessero nascere nel corso dell'anno contrattuale, previa preventiva comunicazione scritta LA PRESSE delle iniziative stesse e delle loro modalità di realizzazione"*.

La convenuta, nel contestare le allegazioni di LAPRESSE in ordine alle pubblicazioni operate sul web dopo la scadenza del contratto, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, in quanto si trattava di riprodurre "numeri interi" o parti di opere cartacee già pubblicate, come risultava dal "book volume 3" prodotto quale doc. 8 e dal libro "fotoromanzo della Roma" prodotto quale doc. 1 (in ordine di numerazione è il n.9) allegato alla seconda memoria istruttoria.

Sulla inidoneità di tale difesa ad escludere l'illiceità delle foto pubblicate sul web si è già detto.

Per quanto attiene invece la violazione costituita da pubblicazioni non autorizzate in via generale con il contratto di concessione, CROMOGRAFICA con la seconda memoria istruttoria ha prodotto il book fotografico sub 9) e allegato, deducendo apposita prova testimoniale, di essersi procurata l'autorizzazione verbale di LAPRESSE, e per essa dal sig. Marco DURANTE, sia per la pubblicazione del book "fotoromanzo" della ROMA con fotografie di titolarità dell'attrice, sia per gli altri usi "diversi" quali la produzione di poster, fotografie, cartoline, agende, fotoromanzi etc. (coma da capi 1 e 2 della memoria 12 ottobre 2012).

La difesa LAPRESSE nella terza memoria istruttoria ha replicato sul punto che : *"il quadro probatorio che emerge dall'esame dei documenti ad oggi prodotti da LAPRESSE diviene ancora più chiaro ed inconfutabile alla luce del nuovo documento prodotto dalla stessa CROMOGRAFICA unitamente alle proprie memorie istruttorie (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6° n.2 c.p.c. di parte convenuta). Tale documento dimostra che CROMOGRAFICA ha utilizzato, senza il consenso di LAPRESSE, ulteriori n.14 fotografie di proprietà di LAPRESSE (doc. 15) per la realizzazione del "Fotoromanzo della Roma 2009/2010)".*

CROMOGRAFICA non ha provato di avere ottenuto autorizzazione da LAPRESSE né di averla ritualmente informata delle pubblicazioni in questione.

Infatti il mezzo dedotto (prova testimoniale) è inammissibile in quanto, come eccepito da LAPRESSE, nell'allegato B precedentemente richiamato le parti avevano pattuito che la relativa comunicazione doveva essere data in forma scritta, e in via generale, al punto 13.2 del contratto, avevano stabilito che : *"nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto eccetto che in un documento firmato da ambedue le parti"*.

Il book fotografico "Fotoromanzo" della Roma 2009/2010 contiene fotografie di proprietà LAPRESSE (quelle in particolare che risultano dal doc.15 di parte attrice) che non solo sono state utilizzate da CROMOGRAFICA per la realizzazione di un prodotto editoriale diverso da quello pattuito e senza idonea autorizzazione della concedente, ma sono state anche pubblicate prive della indicazione della titolare del copyright.

Altra violazione della previsione contenuta nell'allegato B del contratto è provata dal doc. 6 di LAPRESSE che dimostra l'offerta, in data successiva alla scadenza, agli utenti del sito myphotosoccer.it di fotografie coperte da copyright per la realizzazione di gadget e per creare sfondi di supporti informatici, senza che sia stata dimostrata, nel corso del rapporto, la previa comunicazione scritta di CROMOGRAFICA alla concedente.

Il risarcimento del danno

LA PRESSE chiede, sulla base delle violazioni accertate, il risarcimento del danno attraverso una liquidazione di una somma globale che tenga conto, quali parametri pertinenti ex art. 158 Legge Autore, del corrispettivo mensile a suo tempo pattuito con CROMOGRAFICA, del prezzo usualmente richiesto per l'autorizzazione alla pubblicazione di una singola fotografia, della durata della violazione successiva alla scadenza del contratto, e del fatto che attraverso l'illegittima pubblicazione sul web CROMOGRAFICA aveva lucrato dei correlativi introiti pubblicitari, dato che le pagine attive del sito myphotosoccer.it usufruivano di sponsorizzazioni pubblicitarie.

CROMOGRAFICA nel contestare i criteri proposti dalla parte attrice per la liquidazione del danno ha prodotto un documento (sub 6) che attesterebbe le scarse visualizzazioni del sito oggetto di controversia.

Si tratta di documento sulla cui provenienza e oggettiva attendibilità la stessa società convenuta non offre alcun elemento di valutazione, essendosi limitata a precisare di avere depositato *“alcuni documenti dai quali è possibile constatare il numero delle persone che hanno visionato la detta pagina web, nel periodo in cui la stessa era presente nell’archivio della società CROMOGRAFICA ROMA in procinto di essere cancellata manualmente”*.

Esso è in ogni caso riferito al solo periodo successivo alla scadenza del contratto e nulla dice, quanto alla redditività effettiva per la convenuta delle pubblicazioni dalla stessa effettuate in violazione degli accordi contrattuali anche nel corso del rapporto (ci si riferisce alle fotografie pubblicate senza il logo LAPRESSE) e nulla dice, ovviamente, sulla redditività per la convenuta di pubblicazioni cartacee come quella sub 9.

Ritiene il Collegio che costituisce criterio condivisibile quello della determinazione di una somma a titolo di “royalty” presunta che tenga conto, quale punto di partenza, degli accordi effettivamente intercorsi tra le parti.

Le parti avevano pattuito per lo sfruttamento dei contenuti dell’archivio LAPRESSE una somma di €50 mila annuali, pari a €4.166,67 al mese (IVA esclusa).

Si deve pertanto liquidare un importo parametrato a tale accordo, al fine di risarcire LAPRESSE per le pubblicazioni relative ai quattro mesi successivi alla scadenza nei quali CROMOGRAFICA ha continuato a fare uso sul sito *myphotosoccer.it* dei contenuti oggetto di concessione.

Tale somma, pari a €16.500 deve essere maggiorata di ulteriori importi che compensino LAPRESSE per le pubblicazioni effettuate senza la riproduzione del logo LAPRESSE e non riconducibili alla autorizzazione generale contenuta nel contratto di concessione, e precisamente quella di cui al citato doc. 9 di parte convenuta, oltre che per l’utilizzo di fotografie prive del logo LAPRESSE/AP per la creazione di gadget scaricabili dagli utenti del sito *myphotosoccer.it*.

Per la quantificazione di questo importo si osserva quanto segue.

Parte attrice ha fornito prova documentale (doc. 14) del prezzo praticato sul mercato per i diritti di riproduzione fotografica nell’anno 2003/2004.

Si tratta di criterio utilizzabile ai fini che qui interessano, del resto non smentito da indicazioni in senso divergente o contrario.

Quanto alle fotografie pubblicate senza il logo LAPRESSE è documentalmente provato che vi sono state quantomeno 37 fotografie pubblicate sia durante che dopo la scadenza del contratto prive del logo (come da doc. 5 di parte attrice) e almeno n.6 fotografie inserite tra quelle utilizzabili dagli utenti del sito *myphotosoccer.it* per la creazione di gadget (come da documenti 6 e 7 di parte attrice).

Tenendo conto dei prezzi praticati sul mercato per i diritti di riproduzione di fotografie da pubblicare via internet e per la realizzazione di poster (v. pag. 49 del tariffario GADEF) deve essere liquidata a questo titolo una somma di €1.110 per le 37 fotografie pubblicate come da doc, 5 di parte attrice e di €1.500 per le n.6 fotografie pubblicate come da documenti 6 e 7 di p. attrice), essendo per le prime utilizzabile il parametro del prezzo praticato per ciascuna fotografia pubblicata su sito internet (€30 ciascuna) e il parametro del prezzo praticato per la realizzazione di poster per quelle messe a disposizione degli utenti per i gadget (€250 ciascuna).

Per quanto riguarda invece la pubblicazione cartacea sub 9 il cosiddetto “fotoromanzo della Roma” LAPRESSE ha provato che sono state utilizzate da CROMOGRAFICA senza autorizzazione e senza indicazione del copyright n.14 fotografie appartenenti al suo archivio (come da doc. 15 di p. attrice).

Con riferimento a tale pubblicazione la parte convenuta non ha offerto, nonostante si trattasse di prova nella sua disponibilità, di dare dimostrazione di quante copie del volume siano state vendute.

Sono utilizzabili, quali parametri di riferimento, i corrispettivi praticati sul mercato per le edizioni nazionali di libri, per i quali erano previste tariffe differenziate a seconda che la foto venisse pubblicata a mezza pagina (€114) a pagina intera (€180) oppure a doppia pagina (€260).

Come emerge dal confronto tra il doc. 9 di parte convenuta e il doc. 15 di parte attrice sono state oggetto di pubblicazione a pagina intera n.10 fotografie, per un corrispettivo stimabile sul mercato dell’epoca in misura di €1.800 e n.4 fotografie a mezza pagina, per un corrispettivo stimabile in €456.

Si può pertanto presumere che qualora CROMOGRAFICA avesse acquistato sul mercato il diritto di riprodurre tutte le fotografie in questione avrebbe dovuto sborsare un importo di €4.866 (pari cioè alla somma di €1.110, di €1.500, di €1.800 e di €456 come sopra liquidata per le violazioni compiute con le pubblicazioni via web o cartacee delle foto di cui si è detto).

Tale importo deve essere aumentato in una misura che tenga conto, a fini risarcitori, del fatto che tale corrispettivo, se pagato da CROMOGRAFICA, le avrebbe consentito di pubblicare dette fotografie nel rispetto dei diritti di copyright della concedente, mentre, come si è detto, tutte le fotografie precedentemente esaminate sono state pubblicate prive di tale indicazione.

Si ritiene equo in considerazione della diffusione che certamente hanno avuto le pubblicazioni sia sul web che quelle cartacee liquidare a questo titolo un importo pari al 50% della somma come sopra determinata, e quindi in €2.433, per complessivi €7.299).

Pertanto la somma globale che viene liquidata in favore di LAPRESSE per compensarla dei danni connessi alle abusive pubblicazioni poste in essere da CROMOGRAFICA e meglio indicate in precedenza è pari a €23.799 (pari a €16.500 a titolo di royalty presunta per gli utilizzi dell’archivio successivi alla scadenza contrattuale, oltre a ulteriori €7.299 per pubblicazioni di fotografie prive del copyright e per usi diversi da quelli pattuiti.)

La somma in questione costituisce debito di valore e pertanto nel rispetto dei criteri consolidati in giurisprudenza a partire da Cass. SS. UU n.1712/95 va assoggettata a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT F.O.I. (famiglie – impiegati- operai) dal 1 agosto 2011 alla data odierna e corredata al risarcimento del danno da ritardo degli interessi legali (tasso ritenuto complessivamente equo in relazione agli anni oggetto di controversia, sulla somma progressivamente, anno per anno, rivalutata dall’agosto 2011 fino ad oggi.

Essa è quindi pari a €26.088,76 (di cui €899,76 per rivalutazione, ed €1.390,33 per interessi) e dovrà essere corrisposta da CROMOGRAFICA maggiorata degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Gli ulteriori provvedimenti correttivi e risarcitori

La parte attrice ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare emesso in corso di causa, così chiaramente ribadendo la richiesta di inibitoria assistita da penale. La convenuta ha eccepito che si tratterebbe di misura ormai inutile, dato che ogni pubblicazione contestata era ormai cessata.

Osserva il Collegio che l'inibitoria ex art. 163 Legge Autore ha la funzione di prevenire future violazioni che nel caso in esame non vi è ragione di ritenere assolutamente insussistente.

E' sufficiente in proposito fare riferimento alle divergenti interpretazioni sulle facoltà del concessionario dopo la scadenza del contratto e alle difese di merito assunte in proposito dalla parte convenuta.

Pertanto deve essere inibito a CROMOGRAFICA di fare uso nella propria attività commerciale, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo di tutti i contenuti di cui sia venuta in possesso in forza del contratto di concessione stipulato con LAPRESSE in data 18 giugno 2010.

In caso di violazione dell'inibitoria che precede deve essere fissata una penale pari a €500 per ogni fotografia o contenuto pubblicato.

Deve infine essere ordinata la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo) a cura della parte attrice e a spese della parte convenuta che dovrà procedere al rimborso sulla base della semplice presentazione del documento attestante la relativa spesa.

LA PRESSE è quindi autorizzata, ex art. 166 Legge Autore ad effettuare tale pubblicazione sul proprio sito internet "*www.lapresse.it*", per estratto a caratteri doppi e in grassetto, per 15 giorni consecutivi.

CROMOGRAFICA deve essere condannata ad eseguire la medesima pubblicazione, nelle medesime forme, sulla pagina di apertura sito "*www.myphotosoccer.it*" per 15 giorni consecutivi, con fissazione di una penale, in caso di omessa o ritardata pubblicazione da parte di CROMOGRAFICA, di €500 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.

L'ordine di pubblicazione come sopra disposto, tenuto conto della concreta configurazione dell'illecito, si ritengono esaustive di tale forma di risarcimento del danno in forma specifica.

Le spese.

Le spese, secondo il principio generale cui non vi sono qui ragioni per derogare, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico di CROMOGRAFICA ROMA s.r.l..

Il credito per le spese di lite sorge al momento della loro liquidazione da parte del giudice, ed essa deve essere pertanto effettuata sulla base delle norme in tale momento vigenti e quindi ex art. 9 comma 2 D.l. n.1/201 come convertito, e in base al DM 20 luglio 2012, n.140.

Tali spese, in difetto di pattuizione tra la parte vittoriosa e il suo difensore, tenuto conto del valore della controversia e degli effetti della decisione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate oltre che del pregio dell'opera prestata si liquidano per il presente grado :

fase di studio €1.500;

fase introduttiva €1.500;

fase istruttoria €1.500

fase decisoria €2.100

e così in totale €6.600, oltre a €458 per esposti e oltre successive occorrenze, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta :

- 1) accerta la violazione da parte di CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. del contratto di fornitura di fotografie stipulato con LAPRESSE il 18 giugno 2010 e per l'effetto
- 2) inibisce a CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. di fare uso in qualsiasi forma e in relazione a qualsiasi supporto di contenuti acquisiti in forza del contratto sub 1;
- 3) fissa in caso di violazione dell'inibitoria che precede una penale di €500 per ogni contenuto pubblicato;
- 4) condanna CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. al pagamento in favore di LAPRESSE s.p.a. della somma di €26.088,76 a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- 5) autorizza LAPRESSE s.p.a. a pubblicare sul sito internet "*www.lapresse.it*" la presente sentenza per estratto, a caratteri doppi e in grassetto, per 15 giorni consecutivi;
- 6) ordina a CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. a pubblicare sulla pagina di apertura del sito internet "*www.myphotosoccer.it*" la presente sentenza per estratto, a caratteri doppi e in grassetto, per 15 giorni consecutivi;
- 7) fissa per ogni giorno di ritardo dell'ordine che precede la somma di €500, decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- 8) condanna CROMOGRAFICA ROMA s.r.l. a rimborsare a LAPRESSE s.p.a. le spese di lite liquidate in €6.600, oltre a €458 per esposti e oltre successive occorrenze, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale il 20 dicembre 2013

Torino, 22 gennaio 2014

Il Presidente

Dr. Umberto Scotti

Il Giudice Relatore

Dr. Maria Cristina Contini